

1. Considerazioni preliminari

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (di seguito "ENPAP" o "Ente"), istituito come fondazione di diritto privato ai sensi del d.lgs. n. 103/1996, attua la tutela previdenziale e assistenziale a favore degli psicologi iscritti agli albi, che esercitano attività libero professionale.

L'ENPAP ha iniziato l'attività a seguito dell'approvazione dello Statuto e del Regolamento con decreto interministeriale del 15.10.1997 ed eroga i trattamenti di previdenza ed assistenza obbligatori, relativi all'attività professionale, a favore degli iscritti e dei loro familiari e superstiti, secondo il sistema contributivo di cui all'art. 1 della legge n. 335/1995 e secondo il quadro indicato dal Regolamento vigente.

Come previsto dall'art. 18 dello Statuto l'ENPAP deve redigere almeno ogni tre anni il bilancio tecnico attuariale dei trattamenti previdenziali.

In data 6.12.2011 è stato emanato il d.l. n. 201/2011, poi convertito, il 22.12.2011, nella legge n. 214/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che ha introdotto importanti interventi sull'ordinamento pensionistico, pubblico e privato, finalizzati al rafforzamento della sostenibilità di lungo periodo e all'armonizzazione delle diverse gestioni previdenziali; in particolare l'art. 24, comma 24 del provvedimento ha previsto che gli Enti adottino, entro il termine del 30.6 2012 (poi prorogato al 30.9.2012 dal comma 16-novies, art. 29 del d.l. n. 216/2011, convertito il 24.2.2012 nella legge n. 14/2012), misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche (cosiddetto saldo previdenziale) secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.

Il 16.1.2012, la Direzione Generale delle politiche previdenziali e assicurative ha comunicato agli Enti che le misure volte ad assicurare la sostenibilità di lungo periodo delle gestioni pensionistiche debbano essere valutate aggiornando il bilancio tecnico vigente con riferimento ai parametri macroeconomici individuati nella Conferenza dei Servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (ai sensi del comma 2, art. 3 del Decreto) del 30.6.2011; viene ulteriormente richiesto, per le gestioni non ancora allineate sul metodo di calcolo contributivo, "l'avvio di strutturali riforme con lo scopo di pervenire al risultato di autosostenibilità permanente".

In caso di mancato rispetto dei vincoli richiesti dalla normativa, ivi compresa la mancata trasmissione di bilanci tecnici aggiornati, è previsto il passaggio, laddove non ancora vigente, al sistema contributivo pro rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché l'applicazione, per gli anni 2012 e 2013, di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati nella misura dell'1%.

In data 22.5.2012 con nuova Comunicazione della Direzione Generale delle politiche previdenziali e assicurative è stato indicato quanto segue:

- la valutazione di cui al comma 24, art. 24 l. n. 214/2011 riveste carattere di straordinarietà seppur con effetti permanenti e strutturali sui Regolamenti degli Enti;
- ai fini della verifica straordinaria di cui al punto precedente rimangono validi i criteri indicati nel Decreto, con previsioni per cinquant'anni;
- è necessario aggiornare i bilanci tecnici in funzione della Conferenza dei Servizi di giugno 2012;
- ai fini della verifica di cui al comma 24, art. 24 l. n. 214/2011 il tasso di rendimento reale non può essere superiore all'1%;
- sono possibili saldi previdenziali negativi di natura contingente e di durata limitata purché compensati dai rendimenti annuali, salvo comunque il rispetto dell'equilibrio, da valutarsi in via strutturale, alla scadenza del cinquantennio considerato.

Il 18.6.2012, infine, si è tenuta la Conferenza dei servizi che ha individuato i parametri macroeconomici per la redazione dei bilanci tecnici ai sensi del comma 24, art. 24, l. n. 214/2011.

In tale situazione, il Consiglio di Amministrazione dell'ENPAP ha affidato a questo Studio l'incarico di elaborare il bilancio tecnico al 31.12.2011 sulla base dei dati rilevati al 31.12.2009, tenendo conto della regolamentazione attualmente vigente.

I criteri per la redazione del bilancio tecnico sono quelli indicati nel decreto interministeriale (nel seguito "Decreto"), emanato in data 29.11.2007 dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - ai sensi del comma 763 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

Si fa presente che nelle valutazioni è stato effettuato un aggiornamento al 31.12.2011 del bilancio tecnico al 31.12.2009, utilizzando la base dati al 31.12.2009, proiettata al 31.12.2011 in base alle informazioni desumibili dai bilanci consuntivi 2010 e 2011 dell'Ente.

Scopo della presente relazione è quello di illustrare i risultati del bilancio tecnico al 31.12.2011 e di fornire ogni elemento utile per un corretto apprezzamento degli stessi da parte degli Organi di amministrazione e di controllo interni ed esterni.

Pertanto nei successivi paragrafi saranno riportati, oltre ai risultati degli accertamenti attuariali, anche una sintesi del Decreto e delle variabili macroeconomiche individuate dalla citata Conferenza dei Servizi del 18 giugno 2012, le principali disposizioni regolamentari vigenti presso l'Ente, i dati demografici, economici e finanziari

della gestione, le informazioni riguardanti il sistema finanziario di gestione, la metodologia utilizzata per le valutazioni e le basi tecniche adottate.

Si sottolinea che le previsioni attuariali non considerano, tra le entrate annue, i contributi di maternità e, tra le uscite annue, le prestazioni per indennità di maternità, in quanto la gestione è organizzata in regime di ripartizione pura (è assicurato cioè annualmente l'equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate).

È opportuno, infine, ricordare che il bilancio tecnico viene redatto in base al principio della competenza, ipotizzando quindi che i flussi economici siano pagati nello stesso anno in cui sono dovuti, e pertanto non si tiene conto di eventuali sanzioni contributive.

2. Contenuti del Decreto Interministeriale del 29 novembre 2007

Il Decreto delinea i criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli Enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria, analizzando tutti gli aspetti ad esso connessi: periodicità, ampiezza del periodo di valutazione, criteri per la verifica della stabilità, ipotesi economiche, demografiche e finanziarie, indicatori; il Decreto prescrive altresì le modalità per la rappresentazione dei risultati. Nel seguito sono riportate sinteticamente le disposizioni in oggetto e le variabili macroeconomiche individuate dalla comunicazione ministeriale del 18 giugno 2012, utili per la redazione del bilancio tecnico al 31.12.2011.

2.1 Periodicità e ampiezza del periodo di valutazione

L'art. 2, comma 3 conferma l'obbligo di redazione del bilancio tecnico almeno con periodicità triennale, nonché in occasione dell'adozione di modifiche statutarie e/o regolamentari che abbiano conseguenze rilevanti sull'evoluzione della gestione economica e finanziaria degli Enti.

Anche riguardo all'ampiezza del periodo di valutazione il Decreto (art. 1, comma 1) conferma, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 763, della citata legge n. 296/2006, il trentennio quale riferimento per la verifica della stabilità degli Enti.

Il Decreto sottolinea peraltro l'opportunità che il bilancio tecnico sviluppi proiezioni dei dati su un periodo di cinquanta anni, in base alla normativa vigente alla data dell'elaborazione, ai fini di una "*migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine*".

2.2 Ipotesi economiche, demografiche e finanziarie

L'art. 2, comma 2, del Decreto prevede che la scelta delle basi tecniche deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 3 del Decreto medesimo; tuttavia, lo stesso comma ammette che, ai fini della verifica di stabilità, qualora l'Ente presenti elementi di specificità che rendono l'adozione delle ipotesi indicate dal Decreto non appropriata o poco prudentiale, il bilancio tecnico sviluppi proiezioni basate su ipotesi differenti. Ciò comunque nel rispetto dei criteri di massima prudenzialità e fornendo nella relazione predisposta a corredo del bilancio tecnico adeguate motivazioni in ordine all'adozione delle ipotesi specifiche.

La valutazione effettuata in base alle ipotesi indicate dal Decreto dovrà in ogni caso essere prodotta in via aggiuntiva.

L'art. 3 del Decreto fornisce in dettaglio le indicazioni in ordine all'adozione delle basi tecniche, che sono così specificate:

- a) andamento della numerosità della collettività dei contribuenti: in linea con lo sviluppo dell'occupazione complessiva a livello nazionale;
- b) andamento del reddito medio imponibile: in linea con lo sviluppo della produttività media del lavoro a livello nazionale;
- c) rapporto fra volume di affari dichiarato ai fini IVA e reddito professionale: media dei valori osservati nell'ultimo quinquennio; tale rapporto dovrà essere mantenuto costante per l'intero periodo di previsione;
- d) probabilità di morte: stimate sulla collettività degli iscritti all'Ente e aggiornate nel tempo in funzione dell'aumento atteso della speranza di vita, valutato secondo criteri di prudenza sulla base delle indicazioni desumibili dall'esperienza passata; in ogni caso detto aumento non può essere inferiore a quanto ipotizzato dalle più recenti previsioni ISTAT relative alla popolazione italiana;
- e) tasso di redditività del patrimonio, al netto degli oneri fiscali e gestionali: determinato in base a criteri prudenziali ed in funzione del rendimento medio delle attività dell'Ente realizzato nell'ultimo quinquennio, nonché delle ragionevoli aspettative connesse all'ultimo piano di investimento programmato o in fase di attuazione, al netto delle rivalutazioni degli immobili e delle plusvalenze non realizzate. In ogni caso il tasso di redditività non può essere superiore al tasso di interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo.

In data 18.6.2012, ai sensi del comma 2, art. 3 del Decreto, si è tenuta la Conferenza dei Servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, finalizzata all'aggiornamento dei parametri per la redazione del bilancio tecnico sulla base delle ipotesi adottate a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico. La citata conferenza dei servizi ha individuato i

valori dei parametri di cui alle lett. a), b) ed e), nonché del tasso di inflazione e del PIL reale con riferimento al periodo 2016-2060; per i valori relativi al periodo fino al 2015 è previsto di fare riferimento al quadro macroeconomico sottostante al documento di Economia e Finanza 2012; i relativi dati sono riportati in percentuale nella tabella che segue:

	2012	2013	2014	2015	2016-2020	2021-2030	2031-2040	2041-2050	2051-2060
Tasso di inflazione	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Occupazione complessiva	-0,6	0,1	0,4	0,6	1,1	0,7	0,0	-0,4	0,0
Produttività	-0,6	0,4	0,5	0,6	0,6	1,2	1,5	1,6	1,5
PIL reale	-1,3	0,5	0,9	1,3	1,7	1,9	1,5	1,2	1,5
Tassi di interesse reale per il calcolo del debito pubblico (a)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

(a) Al lordo del prelievo fiscale e delle spese di amministrazione

Inoltre, in relazione alle ipotesi demografiche, la citata Conferenza dei Servizi ha indicato la necessità, nella rielaborazione del bilancio tecnico, dell'adozione delle nuove previsioni demografiche prodotte dall'Istat con base 2011, rese disponibili agli Enti il 3.7.2012. Le altre basi tecniche demografiche utilizzate sono quelle adottate per la redazione del bilancio tecnico dell'Ente al 31.12.2009.

Infine il comma 5 dell'art. 6 del Decreto stabilisce che per gli Enti ai quali si applica il calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo, le proiezioni devono tener conto dell'aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione, uniformandosi ai criteri previsti nel sistema generale.

2.3 Indicatori

Il Decreto dedica rispettivamente gli artt. 4 e 5 alla previsione di specifici indicatori dell'adeguatezza delle prestazioni e della stabilità della gestione.

– Indicatori di adeguatezza

Il bilancio tecnico deve essere corredato dall'analisi dei tassi di sostituzione, al lordo e al netto del prelievo fiscale e contributivo, riferito ad alcune figure-tipo particolarmente significative, tra cui quelle riferite ai soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti minimi di età e di contribuzione, rispettivamente per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità.

Tali tassi devono essere calcolati con parametri coerenti con le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti la proiezione degli equilibri finanziari di medio e lungo periodo. Il calcolo dei tassi deve coprire l'intero periodo di previsione, con cadenza almeno decennale.

— Indicatori di stabilità

- Riserva legale: gli Enti gestiti con il sistema finanziario della ripartizione devono calcolare, per ogni anno di proiezione, la riserva legale in misura pari a cinque annualità delle prestazioni correnti, verificando poi la congruità del patrimonio netto per la copertura di tale riserva mediante l'indicatore dato dal rapporto tra riserva legale e patrimonio netto.
- Congruià dell'aliquota contributiva: per gli Enti gestiti con il sistema finanziario della ripartizione, la differenza tra la spesa per prestazioni previdenziali e le entrate contributive deve essere rapportata al monte reddituale imponibile. Per gli Enti di cui al d.lgs. n. 103/1996, il citato rapporto deve essere calcolato in valore attuale medio per l'intero periodo.

2.4 Rappresentazione dei risultati

L'art. 6 dispone che gli Enti devono redigere, per ogni singola gestione amministrata, un prospetto analitico nel quale è illustrato, per ogni anno del periodo di valutazione, l'andamento delle entrate e delle uscite (entrambe suddivise nelle diverse componenti), del saldo previdenziale e complessivo, nonché la consistenza del patrimonio a fine esercizio (Mod. BTA, allegato al Decreto).

Gli Enti ex d.lgs. n. 103/1996 devono redigere anche il prospetto sintetico del bilancio tecnico (Mod. BTS allegato al Decreto), recante le attività e le passività riportate all'anno di elaborazione, utilizzando quale tasso tecnico il tasso di redditività del patrimonio.

Gli Enti gestiti secondo il criterio finanziario della ripartizione devono invece redigere anche il prospetto della riserva legale.

Tutti i prospetti devono essere redatti assumendo quale base contabile i risultati dell'ultimo bilancio consuntivo disponibile.

Si ricorda infine che il 16 marzo 2010 è stata emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di pervenire ad una compiuta omogeneizzazione dei criteri di redazione dei bilanci tecnici degli Enti e di fornire altresì chiarimenti in merito alle incertezze interpretative relative ad alcune disposizioni del Decreto riguardanti l'applicazione di alcuni parametri standard; in particolare i punti richiamati dalla circolare sono i seguenti:

- 1) modalità di redazione del bilancio tecnico: nel caso di bilancio tecnico redatto in deroga ad uno o più parametri standard, è necessario giustificare esaurientemente l'adozioni di parametri diversi da quelli standard; deve comunque essere redatto il bilancio tecnico con i parametri standard, evidenziando gli effetti derivanti dall'adozione di parametri specifici;

- 2) criteri per lo sviluppo dei redditi del bilancio tecnico redatto sulla base dei criteri e parametri standard: le disposizioni del Decreto in merito all'evoluzioni dei redditi nel bilancio standard sono soddisfatte se il contingente dei contribuenti evolve in base al tasso di variazione dell'occupazione complessiva e se il reddito medio imponibile evolve in termini reali in base alla produttività; ciò implica quindi che il monte redditi evolve in linea con il PIL;
- 3) criteri per la definizione del tasso di rendimento del patrimonio: si suggerisce di adottare un tasso di rendimento del patrimonio sensibilmente inferiore al limite massimo indicato, per tener conto sia del criterio di prudenza richiamato dal Decreto stesso, sia per la reale situazione dei mercati finanziari;
- 4) criteri per la definizione dei costi di gestione: l'incidenza dei costi connessi con la gestione del patrimonio va ricompresa nella determinazione del tasso di rendimento del patrimonio, mentre le spese per il funzionamento dell'Ente, al netto delle voci imputabili alla gestione del patrimonio, vanno evidenziate nelle "spese di gestione"; avendo tale criterio carattere generale, deve essere adottato anche per l'eventuale redazione del bilancio specifico;
- 5) criteri relativi alle prestazioni non pensionistiche: a soli fini informativi, devono essere evidenziate, in apposito allegato, le eventuali prestazioni non pensionistiche erogate dall'Ente e le eventuali contribuzioni previste per il relativo finanziamento.

3. Principali norme regolamentari

L'ENPAP, in conformità alla legislazione vigente e allo Statuto, eroga ai propri iscritti i trattamenti di previdenza ed assistenza obbligatori relativi all'attività professionale svolta dagli iscritti stessi.

L'iscrizione all'ENPAP è obbligatoria in presenza di reddito di attività professionale di qualsiasi tipo per prestazioni che richiedono l'iscrizione all'Albo professionale.

Per i professionisti iscritti agli Albi che abbiano già compiuto 65 anni di età è previsto l'obbligo di versare sia il contributo integrativo sia quello di maternità; inoltre, ai sensi dell'art.18, comma 11 del d.l. n. 98/2011 (convertito poi nella legge n. 111/2011), dal 2012 non è più previsto per tali iscritti l'esonero totale dal pagamento del contributo soggettivo, pertanto coloro che, pur pensionati, abbiano percepito un reddito derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale, devono versare almeno un contributo soggettivo "con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti".

Il finanziamento della gestione è garantito con il gettito dei contributi e con il rendimento derivante dall'investimento del patrimonio. Il gettito contributivo dell'Ente previsto dal Regolamento è costituito da:

- un contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto pari, a scelta dell'iscritto, al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo svolto anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ("reddito professionale netto"); l'iscritto può peraltro scegliere di corrispondere un contributo soggettivo in misura superiore al 10%, ovvero del 14%, del 16%, del 18% o del 20%.
- un contributo integrativo obbligatorio annuo a carico dei committenti dei professionisti iscritti all'Ente, ma con obbligo di versamento in capo agli iscritti stessi; tale contributo, dovuto anche dai professionisti ultrasessantacinquenni, è pari al 2% di tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale ("reddito professionale lordo"); il contributo integrativo non si applica sui corrispettivi relativi a fatture emesse da un iscritto verso un altro iscritto all'Ente.

Il reddito professionale netto da sottoporre a contributo soggettivo non può essere superiore al massimale previsto dal comma 2, art. 3 del Regolamento; l'importo di tale massimale di reddito, pari, per il 2011, a 93.622 euro, si rivaluta annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell'anno precedente.

Sono comunque dovuti da ogni iscritto un contributo soggettivo minimo e un contributo integrativo minimo.

Il contributo soggettivo minimo annuo è pari a 780 euro; peraltro, su richiesta documentata dell'interessato, il predetto minimo si abbatte nel seguente modo:

- alla metà per coloro che sono lavoratori dipendenti o ultracinquantasettenni pensionati di altro Ente di previdenza obbligatoria o sono stati in condizione di inattività professionale per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare;
- ad un terzo per coloro che sono iscritti all'ENPAP complessivamente da non oltre 3 anni e con età anagrafica inferiore ai 35 anni;
- ad un quinto per coloro che hanno conseguito nell'anno un reddito professionale inferiore al doppio del contributo soggettivo minimo (1.560 euro).

Il contributo integrativo minimo annuo è pari a 60 euro. I contributi minimi non sono soggetti a rivalutazione automatica ma possono essere variati ai sensi dell'art. 6 del Regolamento; inoltre sono dovuti anche dai pensionati che restano iscritti all'ENPAP.

Per gli iscritti titolari di rapporto in convenzione (nel seguito, per brevità, “convenzionati”), di cui all’art. 4 bis del Regolamento, l’obbligo della contribuzione soggettiva e integrativa è assolto anche mediante la contribuzione versata complessivamente all’Ente direttamente da istituzioni ed enti pubblici e privati che, in via convenzionale, in applicazione di accordi collettivi nazionali, assumono l’obbligo di contribuire per conto e nell’interesse dell’iscritto convenzionato. L’eventuale eccedenza di contributo soggettivo rispetto alla misura minima resta accreditata sul conto dell’iscritto.

Gli iscritti all’ENPAP sono tenuti a versare anche un contributo a copertura degli oneri per l’indennità di maternità; tale contributo è fissato annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, in modo da garantire l’equilibrio annuo tra gli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità e i relativi versamenti contributivi.

La somma dei contributi soggettivi versati da ciascun iscritto, annualmente rivalutati in base alla variazione media quinquennale del PIL nominale dell’ultimo quinquennio, costituisce il “montante contributivo individuale” dell’iscritto stesso.

Ogni iscritto ha la facoltà di proseguire a titolo volontario la contribuzione anche cessando l’attività professionale prima del raggiungimento dell’età minima per il conseguimento del diritto a pensione.

Le prestazioni previdenziali garantite dall’ENPAP sono le seguenti:

- pensione di vecchiaia:
è concessa, al compimento del 65° anno di età, all’iscritto che abbia maturato almeno 5 anni di anzianità contributiva;
- pensione di inabilità:
è prevista per l’iscritto con almeno 5 anni di anzianità contributiva, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio, che abbia l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per sopravvenuta infermità fisica o mentale; la corresponsione della pensione di inabilità è subordinata alla cessazione effettiva dell’attività professionale e alla cancellazione dall’albo professionale;
- pensione di invalidità:
è prevista per l’iscritto che divenga invalido (con riduzione a meno di un terzo della capacità di esercizio della professione), per sopravvenuti infermità o difetto fisico o mentale, prima dei 65 anni di età, avendo maturato almeno 5 anni di anzianità contributiva (di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio);
- pensione indiretta:
è liquidata ai superstiti di iscritto attivo (non pensionato) che abbia maturato almeno 5 anni di anzianità contributiva (di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio);
- pensione di reversibilità:
è liquidata ai superstiti di pensionato diretto di vecchiaia, invalidità e inabilità.

Gli iscritti che cessano l'attività professionale prima dei 65 anni di età e che non hanno raggiunto 5 anni di anzianità possono chiedere la restituzione dei contributi soggettivi versati, in misura pari al montante contributivo individuale.

La pensione di vecchiaia è determinata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati dall'iscritto per il coefficiente di trasformazione, di cui alla tabella A allegata al Regolamento dell'Ente, relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento. Il montante contributivo individuale, pari al complesso dei contributi soggettivi versati dall'iscritto, è annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno secondo il tasso di capitalizzazione, con esclusione della contribuzione dell'anno medesimo. Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti è pari al tasso annuo di variazione nominale del PIL di cui all'art. 1, comma 9, legge 335/1995.

In caso di prosecuzione della contribuzione soggettiva successivamente al pensionamento per vecchiaia, i contributi pagati danno diritto, con cadenza biennale, ad un supplemento di pensione calcolato mediante i predetti coefficienti di cui alla già citata tabella A.

Le pensioni di inabilità, invalidità e indirette sono calcolate come quelle di vecchiaia, applicando il coefficiente relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento o a 57 anni, in caso di età inferiore.

Il pensionato di invalidità che abbia continuato la professione e quindi la contribuzione all'Ente, al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia può richiedere la liquidazione della stessa in sostituzione della pensione di invalidità.

Le aliquote previste per la determinazione della pensione indiretta e di reversibilità dipendono dalla composizione del nucleo familiare supersite e sono le seguenti:

- 60% al coniuge;
- 70% al figlio unico se manca il coniuge;
- 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;
- 40% a ciascun figlio se manca il coniuge;
- 15% a ciascun genitore;
- 15% a ciascun fratello o sorella.

La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato.

Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, con delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Ente può disporre la maggiorazione al minimo dei trattamenti previdenziali fino ad un importo corrispondente a quello dell'assegno sociale di cui

all'art.3 comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335. L'adozione di tale delibera è condizionata alle disponibilità di volta in volta presenti nel fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà.

Gli importi di tutte le pensioni sono annualmente rivalutati in base alla variazione media dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nell'anno precedente.

Infine, l'ENPAP può altresì disporre prestazioni di tipo assistenziale a favore dei suoi iscritti, pensionati o superstiti, concesse nei limiti delle disponibilità risultanti in un apposito fondo finanziato nella misura stabilita da delibera del Consiglio di amministrazione, in base agli avanzi di gestione del conto separato della contribuzione integrativa (art. 32 del Regolamento). Tali forme assistenziali comprendono prestazioni di tutela sanitaria integrativa, provvidenze in favore di pensionati anziani non autosufficienti o colpiti da inabilità temporanee o permanenti, indennità per malattia o infortunio, contributo una tantum per catastrofe o calamità naturali, contributi per spese funerarie, assegni di studio per figli di iscritti deceduti o inabili.

4. Collettività assicurate

Come già detto in premessa, la base dati adottata per le presenti valutazioni è quella rilevata dai competenti Uffici dell'ENPAP in occasione delle valutazioni attuariali al 31.12.2009; i dati in questione sono stati proiettati al 31.12.2011 tenendo conto dei dati desunti dai bilanci di esercizio 2010 e 2011 dell'Ente e delle informazioni fornite dai competenti Uffici.

Si ricorda che la collettività partecipante all'Ente, in base alle principali norme che regolano la gestione, può essere suddivisa nei seguenti gruppi:

- a) iscritti in attività libero-professionale non ancora pensionati (di seguito "attivi");
- b) iscritti che hanno cessato l'attività professionale (iscritti che hanno presentato dichiarazione di cessazione di attività e/o di cancellazione dagli Albi) che sono in attesa di prestazione differita ovvero hanno già maturato il diritto alla prestazione ma non ne hanno fatto richiesta (di seguito "cancellati");
- c) pensionati ancora iscritti che continuano quindi la contribuzione (di seguito "pensionati contribuenti");
- d) pensionati che hanno interrotto l'attività professionale e quindi non più iscritti (di seguito "pensionati non contribuenti" o semplicemente "pensionati").

I dati rilevati al 31.12.2009 stessi sono stati poi sottoposti ad un attento controllo di congruità e, conseguentemente, in qualche caso sono state introdotte opportune rettifiche e/o integrazioni, in accordo con i competenti Uffici.

Al riguardo si avverte che i dati relativi al reddito professionale netto e lordo sono quelli prodotti nel 2008 e pertanto, ai fini delle elaborazioni, sono stati aggiornati gli importi rilevati mediante stime effettuate sulla base dell'esperienza passata e su ragionevoli previsioni future (come meglio specificato in seguito).

Al 31.12.2009 gli attivi iscritti all'ENPAP sono 31.752, con età media di 42,0 anni e anzianità media di iscrizione e contribuzione all'ENPAP di 7,2 anni.

La suddivisione per sesso evidenzia che il gruppo è costituito di 6.247 uomini, con età media di 45,6 anni ed anzianità media di 8,4 anni, e di 25.505 donne, con età media di 41,2 anni ed anzianità media di 6,9 anni; si rileva pertanto che le donne rappresentano circa l'80% degli attivi iscritti.

Il reddito medio professionale netto dichiarato per il 2008 dagli attivi è risultato di 15.599 euro (19.589 euro per gli uomini e 14.603 euro per le donne), mentre il corrispettivo lordo è di 19.907 euro (25.431 euro per gli uomini e 18.528 euro per le donne). Al riguardo si avverte che le predette medie sono state ottenute considerando solo gli iscritti che hanno presentato la dichiarazione nel 2009 con reddito positivo (27.811 unità).

Infine, la media del monte contributi al 31.12.2009, calcolato su tutti i 31.752 iscritti attivi presenti alla stessa data, ammonta a 12.982 euro (18.189 euro per gli uomini e 11.706 euro per le donne). Si fa presente che tale monte dei contributi comprende il contributo relativo al reddito prodotto nel 2008 ed è rivalutato al 31.12.2009 (non comprende quindi il contributo di competenza del 2009).

Si avverte che tra i predetti 31.752 iscritti attivi sono presenti anche 943 posizioni (174 maschi e 769 femmine) in rapporto di convenzione ai sensi dell'art. 4bis del Regolamento dell'ENPAP ("convenzionati"). Per tali iscritti, per i quali, come già accennato, l'obbligo della contribuzione soggettiva e integrativa è assolto anche mediante la contribuzione versata complessivamente all'ENPAP direttamente da istituzioni ed enti pubblici e privati, l'aliquota di contribuzione è pari al 24% (di cui 22% di contributo soggettivo e 2% di integrativo). Il monte dei contributi soggettivi accantonati al 31.12.2009 per tali convenzionati ammonta mediamente a 49.031 euro (60.508 euro per i maschi e 46.434 euro per le femmine), contro gli 11.878 euro degli iscritti non convenzionati (16.977 euro per i maschi e 10.627 euro per le femmine).

La distribuzione degli attivi iscritti all'Ente al 31.12.2009 per classi di età e per sesso è riportata nella Tavola 1; da notare che quasi i due terzi (65,8%) degli iscritti ha un'età inferiore ai quarantacinque anni. Nella Tavola 2 sono indicati i dati essenziali di natura anagrafica ed economica relativi agli stessi attivi suddivisi per classi di età.

Infine la distribuzione per classi di età degli attivi iscritti al 31.12.2009 è ben illustrata anche dal Grafico 1.

I cancellati al 31.12.2009 con montante dei contributi positivo sono 3.606, con età media di 44,6 anni e anzianità media di iscrizione di 5,2 anni; si ricorda che questi, pur essendo iscritti ad un albo professionale, non risultano più iscritti all'Ente ma hanno presso lo stesso una posizione aperta e il relativo montante dei contributi soggettivi versati che al 31.12.2009 ammonta, in media, a 7.223 euro.

I pensionati ancora iscritti all'ENPAP al 31.12.2009 (pensionati contribuenti) sono 918 ed hanno età media di 68,6 anni e pensione media annua pari a 1.540 euro; alla stessa data i pensionati non più iscritti (pensionati non contribuenti) sono 302, di cui 206 pensionati di vecchiaia, 6 pensionati di invalidità e 90 nuclei superstiti di attivo o di pensionato (per le pensioni indirette e di reversibilità "pensionato" è considerato l'intero nucleo superstito), e la loro pensione media ammonta a 796 euro annui.

Nelle Tavole 3 e 4 si forniscono le principali informazioni al 31.12.2009 sui pensionati contribuenti suddivisi per classi di età e sui pensionati non contribuenti suddivisi per tipo di pensione.

Si avverte che anche per i pensionati contribuenti i dati più recenti riguardanti gli importi del reddito netto e del corrispettivo lordo sono relativi al 2008; dai dati rilevati risulta che gli importi medi dei redditi netti e lordi dei pensionati contribuenti risultano per il 2008 superiori rispettivamente del 23,8% e del 30% agli analoghi valori degli attivi.

Dalla Tavola 4 emerge che le pensioni variano da un importo medio di circa 750 euro delle pensioni di invalidità e per quelle ai superstiti a circa 820 euro di quelle di vecchiaia. Emerge, infine, che i pensionati contribuenti presenti al 31.12.2009 percepiscono mediamente una pensione quasi doppia di quella percepita dai pensionati non contribuenti presenti alla stessa data.

Dai dati rilevati risulta che l'indice di pensionamento (rapporto pensionati/attivi) è pari per il 2009 ad appena il 3,7%; il predetto indice è stato ottenuto considerando i pensionati contribuenti sia tra i pensionati che tra gli attivi.

TAVOLA 1

DISTRIBUZIONE DEGLI ATTIVI ISCRITTI ALL'ENPAP
AL 31.12.2009 PER CLASSI DI ETÀ E PER SESSO

Classi di età	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N.	Anz. in anni	N.	Anz. in anni	N.	Anz. in anni
< 30	146	1,1	1.327	1,3	1.473	1,3
30-34	915	2,8	5.988	2,9	6.903	2,9
35-39	1.248	5,3	6.747	5,7	7.995	5,7
40-44	840	8,5	3.683	9,1	4.523	9,0
45-49	777	10,4	2.428	10,4	3.205	10,4
50-54	792	11,7	2.108	11,3	2.900	11,4
55-59	823	12,3	1.803	11,9	2.626	12,1
60-64	534	12,5	1.077	12,2	1.611	12,3
65 e +	172	8,6	344	7,8	516	8,0
Totale	6.247	8,4	25.505	6,9	31.752	7,2

TAVOLA 2**CARATTERISTICHE MEDIE ANAGRAFICHE ED ECONOMICHE
DEGLI ATTIVI ISCRITTI ALL'ENPAP AL 31.12.2009, PER CLASSI DI ETÀ**

Classi di età	N.	Età in anni	Anz. in anni	Reddito netto (a)	Reddito lordo (b)	Monte contributi (c)
< 30	1.473	28,3	1,3	5.978	8.092	535
30-34	6.903	32,2	2,9	9.632	12.617	2.465
35-39	7.995	36,9	5,7	14.259	17.800	7.764
40-44	4.523	41,8	9,0	17.433	21.802	15.193
45-49	3.205	46,8	10,4	17.959	22.661	19.891
50-54	2.900	52,1	11,4	20.413	26.031	25.847
55-59	2.626	56,8	12,1	20.324	26.237	26.731
60-64	1.611	61,8	12,3	21.477	28.387	29.803
65 e +	516	71,0	8,0	15.423	22.544	12.954
Totale	31.752	42,0	7,2	15.599	19.907	12.982

(a) Reddito medio annuo netto per il 2008, in euro.

(b) Reddito medio annuo lordo per il 2008, in euro.

(c) Montante dei contributi soggettivi rivalutato al 31.12.2009, escluso il contributo relativo al 2009.

GRAFICO 1

DISTRIBUZIONE DEGLI ATTIVI ISCRITTI PER CLASSI DI ETÀ AL 31.12.2009

